



G E S T Y O
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 8 Paghe 2025

Rimini, 16 settembre 2025

Oggetto: *Circolare informativa*

1

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

1. Le novità del mese

Luglio e agosto in pillole	pag	2
----------------------------	-----	---

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Istruzioni INPS per le misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi	pag	14
Il nuovo modello OT23 per l'anno 2026	pag	17
I contributi volontari 2025 per i lavoratori agricoli	pag	20
Le domande di decontribuzione per i neo iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti	pag	22

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di luglio e agosto in pillole	pag	25
Il tema del mese: la retribuzione contrattuale dei dirigenti del settore commercio	pag	33
Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenziario di settembre 2025	pag	36

2

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Modalità attuative per gli incentivi all'autoimprenditorialità del DL "Coesione"	pag	44
--	-----	----

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LUGLIO E AGOSTO IN PILLOLE

INPS - PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER TEMPERATURE ELEVATE

Con il messaggio 3.7.2025 n. 2130, l'INPS ha illustrato le modalità di accesso alle prestazioni di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in presenza di temperature elevate, nonché i criteri per la corretta valutazione delle istanze.

Sotto il profilo soggettivo, le indicazioni fornite riguardano i datori di lavoro che possono richiedere:

- il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO);
- l'assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 40 del DLgs. 148/2015.

Le indicazioni concernono anche le lavorazioni:

- al chiuso (quando, per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, non sia possibile avvalersi di sistemi di ventilazione o di raffreddamento);
- nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, con possibilità di richiedere la CISOA.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale precisa che la valutazione circa l'integrabilità della causale per richiedere il trattamento di integrazione salariale deve tenere conto anche del tipo di attività svolta e delle condizioni in cui i lavoratori operano in concreto. Per tale ragione possono rilevare sia la temperatura reale, sia la temperatura c.d. "percepita".

3

INAIL - PROFILI ASSICURATIVI DEI RIDERS

Con la circ. 4.7.2025 n. 40, l'INAIL ha fornito precisazioni in merito ai profili assicurativi di competenza dell'Istituto della prestazione lavorativa dei *riders*.

Dopo aver riassunto il contenuto della circ. Min. Lavoro 9/2025, l'Istituto assicuratore ha chiarito le differenze in relazione all'imponibile retributivo da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dall'impresa titolare della piattaforma digitale in base alla tipologia di rapporto (autonomo, etero organizzato o subordinato).

L'INAIL ha poi confermato le istruzioni rese con la nota 23.1.2020 n. 866, evidenziando che rientrano nella tutela di cui all'art. 47-*septies* del DLgs. 81/2015 anche i lavoratori che svolgono attività di consegna senza mezzi di trasporto e con automobili.

INPS - NUOVA PROCEDURA PER LE DOMANDE DI PRESTAZIONE UNIVERSALE

Con il messaggio 8.7.2025 n. 2193, l'INPS ha reso noto che il servizio per la presentazione delle domande per la prestazione universale ex art. 34 del DLgs. 29/2024 è stato aggiornato, prevedendo ora:

- una nuova versione semplificata del questionario “bisogno assistenziale gravissimo”;
- una nuova funzionalità di allegazione della documentazione a supporto della domanda ai fini della rendicontazione della spesa.

L'Istituto ricorda che è necessario rendere disponibile la documentazione utile per la rendicontazione entro 30 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda per il pagamento degli arretrati (ovvero dei mesi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la data di accoglimento) e secondo il seguente calendario ai fini del mantenimento del riconoscimento della quota integrativa:

- 10 luglio, per il trimestre aprile/giugno;
- 10 ottobre, per il trimestre luglio/settembre;
- 10 gennaio, per trimestre ottobre/dicembre;
- 10 aprile, per il trimestre gennaio/marzo.

INAIL - AGEVOLAZIONI PER LE NAVI ISCRITTE NEI REGISTRI INTERNAZIONALI

Con la circ. 8.7.2025 n. 43, l'INAIL ha fornito istruzioni per l'applicazione delle agevolazioni per le navi iscritte nei registri internazionali ai sensi dell'art. 6 del DL 457/97.

4

Si ricorda che l'art. 6-ter del DL 457/97 ha esteso l'esonero dal versamento dei premi assicurativi – previsto per le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del RD 327/42 (Codice della navigazione) e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale – anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 del TUIR che utilizzano navi iscritte nei registri dei Stati membri dell'UE o dello SEE ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'UE o dello SEE adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate.

Per accedere ai benefici, le imprese interessate devono presentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che provvede al rilascio dell'autorizzazione e all'annotazione nell'elenco.

Vengono quindi riepilogati gli adempimenti a carico delle imprese interessate:

- denuncia di iscrizione;
- versamento del premio di assicurazione, per il personale assicurato in Italia e non soggetto a sgravio;
- presentazione dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

INL - INTERDIZIONE DAL LAVORO ANTE E POST PARTUM

Con la nota 8.7.2025 n. 5944, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti ai propri uffici per uniformare la loro attività nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all'emanazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro ante partum e post partum delle lavoratrici madri.

Con l'occasione è stato chiarito che l'istanza di interdizione è proponibile sia dal datore di lavoro sia dalla lavoratrice (il datore potrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi e insalubri anche mediante la trasmissione dello stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere di cui all'art. 11 del DLgs. 151/2001).

Ricevuta la documentazione, gli uffici dovranno verificare che ricorrano le condizioni legittimanti l'interdizione dal lavoro.

Con la nota si forniscono precisazioni sul divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, sulla decorrenza del termine di 7 giorni per l'adozione del provvedimento di interdizione, sulla comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. 241/90 e su alcuni casi specifici, come i lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro di cui alla lett. G) dell'Allegato A del DLgs. 151/2001.

INL - ATTIVITÀ NEI LOCALI SOTTERRANEI O SEMI-SOTTERRANEI

5

Con nota 8.7.2025 n. 5945, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che le comunicazioni per l'uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei possono comportare verifiche ispettive, con eventuali conseguenze di natura penale. Con l'occasione l'INL ha fornito nuove indicazioni operative rispetto alla novità introdotta all'art. 65 del DLgs. 81/2008 per mezzo della L. 203/2024. La disposizione novellata prevede, infatti, che il datore di lavoro, previa comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'INL, possa utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei da destinare a lavorazioni che non diano luogo a emissioni di agenti nocivi. Questo adempimento comunicativo, tuttavia, non deve essere sottovalutato e considerato una mera formalità, posto che, nell'ipotesi in cui non risulti veritiero quanto comunicato, possono determinarsi gravi conseguenze, sia in capo al datore di lavoro sia a carico dei professionisti che rilasciano le asseverazioni.

INL - PRECISAZIONI IN MATERIA DI LAVORO INTERMITTENTE

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

Con la nota 10.7.2025 n. 1180, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che l'abrogazione del RD 2657/23 per effetto della L. 56/2025 non comporta conseguenze sul lavoro intermittente.

Pertanto, fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale, è possibile fare ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 81/2015, per le attività indicate nella tabella allegata al RD 2657/1923 alla quale il DM 23.10.2004 fa espresso rinvio, se mancano la disciplina da parte del contratto collettivo applicato al rapporto e i requisiti anagrafici del lavoratore da assumere.

Infatti, ai fini della stipula di un contratto di lavoro intermittente, devono sussistere alternativamente le condizioni oggettive o quelle soggettive.

INAIL - NUOVO MODELLO OT23

Con la nota 3.7.2025, l'INAIL ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello OT23 (domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione) per l'anno 2026, riferito agli interventi effettuati durante il 2025, ai sensi dell'art. 23 del DM 27.2.2019.

Il modello può essere presentato dalle aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Il modello OT23 si articola in sei sezioni:

- SEZIONE A, prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- SEZIONE B, prevenzione del rischio stradale;
- SEZIONE C, prevenzione delle malattie professionali;
- SEZIONE D, formazione, addestramento, informazione;
- SEZIONE E, gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- SEZIONE F, gestione delle emergenze e DPI.

Per accedere al beneficio, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

La riduzione è:

- fissa nei primi 2 anni dalla data di inizio attività della PAT (8%);
- variabile in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT dopo il primo biennio di attività della PAT (dal 28% al 5%).

INPS - CONTRIBUTI VOLONTARI 2025 PER I LAVORATORI AGRICOLI

Con la circ. 14.7.2025 n. 110, l'INPS ha illustrato le modalità di calcolo, per l'anno 2025, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla Gestione di appartenenza dei proscrittori volontari.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

In particolare, l'Istituto ha reso noto che:

- per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria, l'aliquota da applicare è pari al 30,30%;
- per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, distinti in 4 classi di reddito settimanale, l'importo minimo dei contributi volontari è pari a 67,27 euro settimanali, in caso di autorizzazione alla contribuzione volontaria accordata prima del 31.12.95, ovvero a 79,65 euro settimanali, in caso di autorizzazione successiva a tale data;
- i contributi integrativi volontari per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato sono commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l'aliquota IVS vigente nel settore che, per l'anno 2025, per il FPLD è pari al 30,30%.

INPS - FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LA FILIERA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Con il messaggio 14.7.2025 n. 2230, l'INPS ha fornito alcune indicazioni per la stima dell'importo da richiedere per le prestazioni integrative di CIGO, CIGS e AIS garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (DM 4.8.2023).

A tal fine viene indicato l'algoritmo da applicare per il calcolo su base oraria della prestazione integrativa (c.d. "Retribuzione Oraria P.I.").

L'Istituto ha inoltre fornito chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda. In riferimento alle ipotesi in cui nelle istanze di prestazione integrativa già trasmesse siano stati domandati importi difforni rispetto alla stima effettuata in base all'algoritmo proposto, i datori possono inoltrare entro 30 giorni dal 14.7.2025 (il termine per l'adempimento dovrebbe quindi scadere il 13.8.2025) via PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali una comunicazione in cui devono indicare:

- il numero progressivo e il protocollo della domanda da modificare;
- il nuovo importo stimato relativo alla prestazione integrativa.

In difetto, le istanze saranno istruite sulla base dell'importo richiesto al momento della presentazione.

INPS - PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRENTINO

Con la circ. 16.7.2025 n. 112, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà del Trentino di cui all'art. 40 del DLgs. 148/2015, a seguito dell'adeguamento richiesto dall'art. 1 co. 213 della L. 234/2021 e attuato dal DM 15.11.2023.

In particolare, l'INPS ricorda che possono aderire al Fondo i datori di lavoro:

- con almeno un dipendente;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

- già aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali;
- che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Trento.

Inoltre, si ricorda che il Fondo garantisce:

- un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
- tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (NASpl).

INAIL - ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO AL NUOVO MODELLO OT23

Con la nota del 18.7.2025, l'INAIL ha reso noto di aver aggiornato il modello OT23 2026 correggendo due refusi presenti nel modello allegato alla nota del 3.7.2025.

In particolare, nella nuova versione del modello OT23 sono stati aggiornati i seguenti interventi:

- Intervento D-3, dove era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all'intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche);
- Intervento E-3, dove è stato corretto il testo delle note (che riportava la data 28.2.2025).

Con l'occasione, l'Istituto assicurativo ha ribadito la data entro la quale presentare il modello per l'anno 2026, ovverosia il 2.3.2026 (il 28.2.2026 cade di sabato).

8

MINISTERO DEL LAVORO - DECRETO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO QUADRO PER LE EMERGENZE CLIMATICHE

Con il DM 9.7.2025 n. 95, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, è stato recepito il protocollo quadro siglato in data 2.7.2025 con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di prevedere l'adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Il protocollo ha lo scopo di costituire, attraverso una cornice di buone prassi, la base dalla quale partire per futuri accordi a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la prevenzione e la tutela dei lavoratori durante le emergenze climatiche.

Tra le varie, nel protocollo viene suggerita la possibilità di prevedere, per le imprese aderenti ai futuri accordi attuativi, criteri di premialità, che potranno essere riconosciuti dall'INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza.

Inoltre, vengono individuate alcune misure di supporto al protocollo, definite in base ad auspicati interventi ministeriali.

In sintesi, oltre a misure in materia di ammortizzatori sociali, vengono suggerite rimodulazioni dell'orario di lavoro, che non dovranno essere condizionate da possibili provvedimenti, nonché la possibilità di riconoscere limiti alla responsabilità delle imprese per eventuali danni derivanti da ritardo nella consegna dei lavori.

INPS - DOMANDE *BONUS* NUOVE NASCITE

Con il messaggio 24.7.2025 n. 2345, l'INPS ha comunicato che il termine per presentare le domande finalizzate a ottenere il c.d. "*bonus* nuovi nati" ex art. 1 co. 206 della L. 207/2024 è ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell'evento.

Con l'occasione, si precisa che per gli eventi verificatisi dall'1.1.2025 al 24.5.2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (quindi entro il 22.9.2025).

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

- portale *web* dell'Istituto utilizzando la propria identità digitale;
- utilizzando la relativa funzione disponibile nell'*app* INPS mobile;
- tramite Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

INPS - SOSPENSIONE TERMINI DELLE NOTE DI RETTIFICA E DIFFIDE DI ADEMPIMENTO

9

Con il messaggio 25.7.2025 n. 2359, l'INPS ha reso noto che sarà sospesa per tutto il mese di agosto 2025 (1.8.2025 - 31.8.2025):

- la notifica delle "Note di rettifica";
- l'attività di verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, effettuata tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.);
- la notifica delle "Diffide di adempimento" nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione;
- la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale (resta fermo l'obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell'Istituto).

Sono sospesi fino al 31.8.2025 anche:

- l'emissione degli avvisi di addebito (AVA) di cui all'art. 30 del DL 78/2010, che dovrà essere contemperata con i termini di prescrizione del credito (per favorire eventuali richieste di regolarizzazione del contribuente è prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contributivi all'Agente della Riscossione);

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it – info@gestyo.it

- le attività di notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all'art. 2 co. 1-*bis* del DL 463/1983 e delle ordinanze/ingiunzione (tenuto conto dei termini di prescrizione).

INL - AMBITO APPLICATIVO DELLA PATENTE A PUNTI

Con le FAQ del 25.7.2025, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della patente a crediti ex art. 27 del DLgs. 81/2008, ribadendo che l'obbligo di possesso della patente è direttamente collegato all'operare concreto all'interno di un ambiente qualificato come cantiere.

Viene chiarito che l'obbligo di patente è confermato:

- a carico di un'azienda committente che, per attività operative sugli impianti tecnologici, deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione all'interno di un cantiere per la costruzione di uno stabilimento;
- per una micro impresa che applica il CCNL metalmeccanico e che si occupa principalmente di fornitura e posa in opera di UPS (Gruppi statici di continuità) con la susseguente manutenzione degli stessi. L'obbligo scatta nel momento in cui l'impresa fornisce e installa una propria apparecchiatura presso un cantiere (se i lavori in questione sono effettuati in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, l'obbligo di patente non sussiste);
- per un'azienda o lavoratore autonomo che si occupa della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all'interno del cantiere edile e alle aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili salvo che non operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili.

INPS - CONTRIBUTI SOSPESI PER EVENTI SISMICI 2016/2017

10

Facendo seguito all'art. 4 co. 5 del DL 95/2025, con il messaggio 30.7.2025 n. 2399, l'INPS ha comunicato che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsto dall'art. 46 co. 2 del DL 50/2017, in seguito all'istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24.8.2016, è riconosciuto anche per il periodo di imposta 2025:

- in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti;
- fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa.

L'autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto è il Ministero delle Imprese e del made in Italy.

INPS - NUOVI CHIARIMENTI SULLA DECONTRIBUZIONE SUD PMI

Con il messaggio 30.7.2025 n. 2398, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione come PMI per l'accesso alla c.d. "Decontribuzione Sud PMI" ex art. 1 co. 406 ss. della L. 207/2024.

Con l'occasione è stato chiarito che dato il richiamo all'allegato I al regolamento (UE) 2014/651, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

- meno di 250 occupati;
- un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

Entrambi i criteri devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento.

Sul punto, l'INPS ha affermato che:

- è stata rilasciata una funzionalità all'interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della "Decontribuzione Sud PMI" qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità;
- considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l'ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell'ambito di legittima applicazione dell'agevolazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della "Decontribuzione Sud PMI".

INPS - RIDUZIONE DEI CONTRIBUTIVA DEL 50% PER NUOVE ISCRIZIONI NEL 2025

11

Con il messaggio 7.8.2025 n. 2449, l'INPS ha comunicato l'apertura del canale telematico per la presentazione della domanda per la riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività e che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 1 co. 186 della L. 207/2024).

La domanda può essere presentata:

- a partire dall'8.8.2025;
- attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", previa autenticazione;
- compilando e trasmettendo il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025".

INPS - CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Con il messaggio 7.8.2025 n. 2450, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti a seguito della pubblicazione della sentenza 115/2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis del DLgs. 151/2001 nella parte in cui non

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Si evidenzia che, per effetto di tale pronuncia, la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile (oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento) ha diritto di fruire del congedo di paternità obbligatorio secondo le modalità indicate dal citato art. 27-*bis* e le istruzioni fornite al § 2 della circ. INPS 122/2022.

Poiché gli effetti della pronuncia decorrono dal 24.7.2025, è da tale data che la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio, nel rispetto degli adempimenti richiesti.

INPS - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con il messaggio 8.8.2025 n. 2458, l'INPS ha fornito ulteriori dettagli sull'erogazione del contributo straordinario aggiuntivo introdotto dall'art. 10-*ter* del DL 92/2025 convertito, a vantaggio dei beneficiari dell'assegno di inclusione (Adi). Richiamando il precedente messaggio 2052/2025, con il quale è stato chiarito che per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell'istruttoria, i primi pagamenti "verranno predisposti per il giorno 14 agosto 2025", l'Istituto previdenziale comunica che, alla medesima data e contestualmente alla prima mensilità di rinnovo, sarà erogato il contributo straordinario aggiuntivo, ove spettante.

Al tempo stesso, viene confermato che, per le domande di rinnovo presentate successivamente al mese di luglio 2025, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità dell'Adi e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025. Infine, l'istituto precisa che, all'interno del gestionale della prestazione Adi, il contributo straordinario di cui al menzionato art. 10-*ter* sarà identificato con la seguente motivazione: "Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell'art. 10-*ter* del DL n. 92/2025".

12

INPS - DOMANDE *BONUS* PSICOLOGO

Con il messaggio 11.8.2025 n. 2460, l'INPS ha reso noto che le domande per richiedere il c.d. "*Bonus* psicologo" potranno essere presentate dal 15.9.2025 al 14.11.2025,

Sul punto, si ricorda che con il DM 10.7.2025 sono state ripartite le risorse relative al c.d. "*bonus* psicologo" per le annualità 2024 e 2025, oltre che a introdurre correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo in questione.

Il *bonus* consiste in un contributo che può essere fruito:

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

- dalle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
- per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP).

Il beneficio è riconosciuto:

- una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE non superiore a 50.000 euro,
- per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta ed erogato fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito per ogni beneficiario (variabile in funzione dell'ISEE).

INPS - MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI

Con la circ. 13.8.2025 n. 121, l'INPS ha fornito istruzioni operative e illustrato le novità in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte per mezzo del DL 26.6.2025 n. 92 convertito.

Il provvedimento in esame, tra l'altro, riconosce per tutto il 2025 l'esonero dal pagamento del contributo addizionale per l'accesso all'integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 44 co. 11-bis del DLgs. 148/2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa.

Viene, inoltre, riconosciuto fino al 31.12.2027, e in continuità con ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di CIGS per le aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 unità impiegati sul territorio italiano. Infine, ulteriori novità riguardano forme di sostegno ai lavoratori in caso di cessazione dell'attività produttiva e di cessione di azienda, nonché il rifinanziamento del trattamento di sostegno disposto dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018 per i lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Infine, si segnala la proroga dell'integrazione salariale in deroga per i lavoratori delle microimprese della filiera produttiva della moda (settori TAC, pelletteria, conciario e accessori moda), per un periodo massimo di 12 settimane, a decorrere dal 1.2.2025 e fino al 31.12.2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025, con la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS anche in assenza di difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

13

MINISTERO DEL LAVORO - DECRETO ATTUATIVO INCENTIVI ALL'AUTOIMPIEGO

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

Con il DM 11.7.2025, sono state definite le modalità attuative dei due incentivi all'autoimprenditorialità denominati "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0.", introdotti rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 (DL "Coesione").

Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l'iscrizione a Ordini o collegi professionali.

Possono beneficiare dei finanziamenti in parola i giovani *under* 35 inoccupati, inattivi o disoccupati.

Gli incentivi consistono in un *voucher* in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività finanziabili, per un importo pari al 100% dell'investimento e in un limite massimo che può variare da un minimo di 30.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

In alternativa, è possibile beneficiare di un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% (75% per "Resto al Sud 2.0") mentre per i programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, il contributo arriva fino al 60% (70% per "Resto al Sud 2.0") dell'investimento.

INL - SOGGETTI TITOLATI AL RILASCIO DELL'ASSE.CO.

Con la nota 20.8.2025 n. 306, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto in merito al novero di soggetti autorizzati ad effettuare l'ASSE.CO., ossia l'asseverazione di conformità rilasciata a seguito di determinate verifiche preventive e documentali di regolarità delle ditte in materia di lavoro e legislazione sociale.

Dando riscontro alle sollecitazioni formulate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza del TAR del Lazio 23.5.2025 n. 9974, l'INL ha chiarito che l'ASSE.CO. resta una prerogativa del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro in ragione del protocollo siglato nel 2023 e di alcune prerogative in materia lavoristica che il legislatore ha inteso affidare in via esclusiva ai soli consulenti del lavoro.

Tra le varie, ci si riferisce alla certificazione dei contratti di lavoro di cui all'art. 76 co. 1 lett. c-ter) del DLgs. 276/2003, alla procedura di dimissioni dei lavoratori di cui all'art. 26 co. 4 del DLgs. 151/2015 nonché all'attività di intermediazione prevista ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DLgs. 276/2003.

14

MINISTERO DEL LAVORO - CASI DI UTILIZZO DEL LAVORO INTERMITTENTE

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

Con la circ. 27.8.2025 n. 15, il Ministero del Lavoro ha fornito un'ulteriore conferma della perdurante utilizzabilità della tabella allegata al RD 2657/23 ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente.

Infatti l'abrogazione del RD 2657/23 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, dato che il rinvio operato dal DM 23.10.2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata a tale RD è da considerarsi un rinvio meramente materiale. Tali attività devono quindi ritenersi incorporate, in quanto cristallizzate, nel DM 23.10.2004, il quale deve considerarsi ancora vigente in forza del co. 3 dell'art. 55 del DLgs. 81/2015, secondo cui sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni di tale decreto legislativo trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.

INPS - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DAL FIS AI FONDI DI SOLIDARIETÀ

Con il DM 11.7.2025, pubblicato il 28.8.2025 sul sito del Ministero del Lavoro, sono state definite le modalità di trasferimento della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Il trasferimento, si ricorda, è previsto dall'art. 26 co. 11-*bis* del DLgs. 148/2015 per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo l'1.5.2023. Nell'occasione, i relativi decreti istitutivi devono determinare la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di erogazione dell'assegno di integrazione salariale.

Ora, con il decreto in parola si richiede all'INPS di provvedere alla certificazione della citata quota parte di risorse, che dovrà essere effettuata nel corso della fase di istruttoria propedeutica all'adozione del decreto istitutivo del nuovo Fondo di solidarietà bilaterale, che prende avvio dal deposito dell'apposito accordo sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza.

Per una corretta certificazione, l'accordo sindacale dovrà prevedere l'esatta indicazione dell'ambito di applicazione del Fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

15

INPS - REQUISITI DI ACCESSO ALLA "CARTA DEDICATA A TE"

Con il messaggio 1.9.2025 n. 2519, l'INPS, facendo seguito alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del DM 30.7.2025, ha fornito indicazioni operative sulla nuova misura di sostegno denominata "Carta Dedicata a te", introdotta a vantaggio dei nuclei familiari in stato di bisogno e finalizzata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con l'occasione l'Ente previdenziale ha ricordato i requisiti per l'accesso alla misura, precisando altresì

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

come detto contributo non sia riconosciuto ai nuclei familiari nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, ci sia almeno un componente che percepisce:

- l'assegno di inclusione (Adi), il reddito di cittadinanza, la Carta acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale;
- la NASpl, la DIS-COLL, l'indennità di mobilità, i fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, la cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Si ricorda, infine, come ogni famiglia avente i requisiti possa ricevere un solo contributo, pari a 500 euro, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di alcolici.

INPS - CONSULTAZIONE *ON LINE* ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

Con il messaggio 2.9.2025 n. 2553, l'INPS ha comunicato di aver implementato la procedura on line per consentire agli utenti interessati la consultazione del proprio estratto conto contributivo.

La funzionalità in questione è prevista dai Piani di evoluzione dei servizi (PES) 2024 e consente in modo agevole la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l'indicazione, per ognuno di essi, della Gestione o del Fondo di riferimento.

Oltre a una rinnovata veste grafica, l'implementazione consente ora a un soggetto iscritto a due o più Gestioni, la possibilità di visualizzare un prospetto riepilogativo con l'esposizione cronologica dei periodi accreditati.

Inoltre, nella modalità espositiva in argomento, l'estratto contributivo contiene i dati quantitativi integrati da una serie di elementi rilevanti per il quadro previdenziale del soggetto assicurato. Si tratta, in particolare, di note che descrivono le condizioni e i limiti per l'utilizzo di determinati periodi o che segnalano anomalie nelle informazioni, oppure la presenza di notizie relative a situazioni personali o vicende assicurative in corso di definizione, destinate a modificare il conto individuale (l'autorizzazione ai versamenti volontari, la presenza di una domanda di riscatto della laurea, ecc.).

16

INPS - SGRAVI CONTRIBUTIVI COLLEGATI AI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 2017

Con il messaggio 3.9.2025 n. 2568, l'INPS è intervenuto in merito allo sgravio contributivo di cui all'art. 6 co. 4 del DL 510/96, connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS.

In particolare, l'Istituto ha comunicato che a seguito di una verifica contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all'anno

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

2017, è stato rilevato che gli importi autorizzati nei decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.

Pertanto, il Ministero del Lavoro ha adottato ulteriori decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo, a valere sulle risorse residue delle somme stanziare per il 2017, nei confronti di un novero di imprese il cui elenco è allegato al messaggio in commento.

Operativamente, la richiesta dello sgravio dovrà essere effettuata dal datore di lavoro, mentre la competente Sede INPS provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W".

Con l'occasione, nel messaggio in esame vengono fornite anche le istruzioni per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

ISTRUZIONI INPS PER LE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI

Con la circ. 121/2025, l'INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni del DL 92/2025 in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. Con l'occasione vengono altresì illustrate le disposizioni in materia di CIGO e di CISOA previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

Con la circ. 13.8.2025 n. 121, l'INPS ha esaminato le disposizioni del DL 26.6.2025 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.8.2025 n. 113, aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. Si illustrano altresì le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

Disposizioni generali in materia di comparti produttivi

Il DL 92/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26.6.2025 n. 146, introduce misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e si compone di 12 articoli che introducono misure urgenti per la gestione delle crisi industriali, finanziamenti per assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nuove disposizioni sulla cessione dei contratti nei trasferimenti aziendali, nonché interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.

18

Con particolare riguardo alle misure relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito, il decreto prevede:

- l'esonero dal pagamento del contributo addizionale per l'integrazione salariale straordinaria (CIGS) per i datori di lavoro che operano nelle aree di crisi industriale complessa (art. 6);
- l'estensione della CIGS fino al 31.12.2027 per i gruppi di imprese di grandi dimensioni con almeno 1.000 dipendenti sul territorio nazionale (art. 7);

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

- un ulteriore periodo di CIGS per le imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione dell'azienda, nonché le condizioni di decadenza per i lavoratori sospesi (art. 8);
- l'aumento del limite di spesa per la CIGS ai lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate (art. 9);
- la proroga dell'integrazione salariale in deroga per i lavoratori delle microimprese della filiera produttiva della moda (settori TAC, pelletteria, conciario e accessori moda), per un periodo massimo di 12 settimane, a decorrere dal 1.2.2025 e fino al 31.12.2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025, con la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS anche in assenza di difficoltà finanziarie del datore di lavoro (art. 10).

Misure per le emergenze climatiche

Nella *Gazzetta Ufficiale* 5.8.2025 n. 180 è stata pubblicata la L. 1.8.2025 n. 113, di conversione, con modificazioni, del predetto DL 92/2025.

Tale legge, entrata in vigore il 6.8.2025, ha introdotto all'art. 10-*bis* del DL 92/2025 ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

19

CIGO	L'art 10-<i>bis</i> co. 1 del DL 92/2025 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi dell'art. 10 lett. m), n) e o) del DLgs. 148/2015 – per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1.7.2025 al 31.12.2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'art. 12 del medesimo DLgs. 148/2015. Sul punto, l'INPS ricorda che: • gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell'art. 10, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del citato DLgs. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi; • per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, ex art. 1 co. 2 del
-------------	---

<i>segue</i>	DLgs. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. La norma in commento stabilisce poi che per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Infine, l'INPS ricorda che, ai sensi dell'art. 15 co. 2 del DLgs. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il pagamento della prestazione può avvenire sia tramite conguaglio contributivo sia tramite pagamento diretto da parte dell'INPS.
CISOA	L'art. 10-bis co. 2 del DL 92/2025 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1.7.2025 e il 31.12.2025, il trattamento di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) ex art. 8 della L. 8.8.72 n. 457, per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Sul punto, l'INPS evidenzia come la norma introduca, dunque, un importante elemento di novità, consentendo l'accesso alla CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato. Inoltre, sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato possono accedere alla prestazione di integrazione salariale anche in caso di riduzione oraria dell'attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l'intera giornata. La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative previsto dall'art. 8 della L. 457/72. Inoltre, le predette integrazioni al reddito: • non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno; • sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. Infine, si segnala che in deroga all'art. 14 della L. 457/72, il trattamento è concesso dalla Struttura dell'INPS territorialmente competente ed è erogato

	direttamente dal medesimo Istituto previdenziale. Da ultimo, l'INPS precisa che, in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della norma in esame, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presentano una copertura contributiva mista, ossia: • ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta; • figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.
--	--

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

IL NUOVO MODELLO OT23 PER L'ANNO 2026

Con la nota 3.7.2025, l'INAIL ha presentato e illustrato il modello OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2026.

Con la nota 3.7.2025, l'INAIL ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito dell'INAIL del modulo di domanda OT23 per l'anno 2026, finalizzato alla riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, insieme alla relativa guida.

In sintesi, nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 23 del DM 27.2.2019.

Come specificato dal medesimo Istituto assicuratore nella nota in commento, si è cercato di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, mantenendo la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno e aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.

Sezioni del modulo e novità 2026

Il modulo di domanda presenta 71 interventi, articolati nelle seguenti sezioni:

- SEZIONE A, Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- SEZIONE B, Prevenzione del rischio stradale;
- SEZIONE C, Prevenzione delle malattie professionali;
- SEZIONE D, Formazione, addestramento, informazione;
- SEZIONE E, Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- SEZIONE F, Gestione delle emergenze e DPI.

Tra le novità, si segnalano alcune piccole modifiche a specifici interventi per meglio definire l'ambito di applicazione, tra questi ci sono gli interventi:

- A-4.1;
- C-2.1;
- C-5.2;

-
- C-5.3;
 - C-5.4;
 - E-4.

A seguito dell'entrata in vigore dall'11.10.2024 del DLgs. 135/2024, è stato poi eliminato l'intervento D-4 del modello OT23 2025, riguardante l'erogazione da parte dell'azienda di un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche.

Inoltre, è stata aggiornata anche la documentazione probante, di particolare rilevanza dato che facilita le aziende nel documentare la realizzazione dell'intervento, riducendo l'attività di verifica da parte dell'Istituto e di conseguenza l'eventuale contenzioso amministrativo.

La sede INAIL può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.

Successive modifiche

Con la nota del 18.7.2025, l'INAIL ha reso noto di aver aggiornato il modello OT23 2026 correggendo due refusi presenti nel modello allegato alla nota del 3.7.2025.

In particolare, nella nuova versione del modello OT23 sono stati aggiornati i seguenti interventi:

- Intervento D-3, dove era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all'intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche);
- Intervento E-3, dove è stato corretto il testo delle note (che riportava la data 28.2.2025).

23

Con l'occasione, l'Istituto assicurativo ha ribadito la data entro la quale presentare il modello per l'anno 2026, ovverosia il 2.3.2026 (il 28.2.2026 cade di sabato).

Requisiti

Per quanto concerne i requisiti per la presentazione della domanda di riduzione, sono previste, come lo scorso anno, due tipologie di interventi in ragione dell'efficacia prevenzionale e dell'onerosità di ciascun intervento:

- interventi di tipo "A";
- interventi di tipo "B".

Per inoltrare la domanda, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell'azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

l'intervento F-5 relativo al piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (2 o 3 anni a seconda dell'intervento, come specificato nel campo "Note"), fermo restando l'obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità.

Come accennato, le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione ex art. 23 del DM 27.2.2019.

La riduzione consiste in una percentuale fissa dell'8% nei primi 2 anni dalla data di inizio attività della PAT, ovvero variabile (dal 5% al 28%) in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT dopo il primo biennio di attività della PAT.

Si ricorda, infine, che per il riconoscimento della riduzione il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi. La verifica è effettuata tramite il DURC on line e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve inoltre essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Presentazione della domanda

24

L'azienda, anche tramite un suo intermediario, è tenuta a presentare la domanda con il servizio on line "Riduzione per prevenzione", entro il 28 febbraio (per il 2026 si tratta del 2.3.2026 in quanto il 28.2.2026 cade di sabato), corredata dalla documentazione probante per ogni intervento, da trasmettere utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nel servizio on line.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi.

In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l'intervento.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

I CONTRIBUTI VOLONTARI 2025 PER I LAVORATORI AGRICOLI

Con la circ. 110/2025, l'INPS ha illustrato le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi all'anno 2025 e riguardanti le diverse categorie di lavoratori agricoli, nonché dei contributi integrativi volontari.

Con la circ. 14.7.2025 n. 110, l'INPS ha illustrato le modalità di calcolo dei contributi volontari riguardanti le varie categorie di lavoratori agricoli – autonomi e dipendenti – relativi all'anno 2025, nonché dei contributi integrativi volontari di cui all'art. 4 del DPR 1432/71.

Lavoratori agricoli dipendenti

Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 30.12.95 ovvero a partire da tale data, l'aliquota contributiva da applicare a decorrere dal 1.1.2025 è pari al 30,30% (0,11% come aliquota base e 30,19% come quota pensione). L'aliquota risulta quindi incrementata dello 0,20% rispetto a quella del 2024 (30,10%).

Lavoratori agricoli autonomi

Per i lavoratori agricoli autonomi, ossia coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, la circolare in commento riporta, in forma tabellare, le quattro classi di reddito settimanale in base alle quali è previsto il pagamento dei contributi volontari da parte di tali lavoratori, precisando per ciascuna di esse il contributo totale dovuto, il cui importo, ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L. 233/90, non può essere inferiore a:

- 67,27 euro settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31.12.95;
- 79,65 euro settimanali, se autorizzata successivamente alla suddetta data.

Contributi integrativi volontari

Invece, per i contributi integrativi volontari di cui all'art. 4 del DPR 1432/71 degli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, l'importo, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, il calcolo è

effettuato tenendo conto dell'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale si applica l'aliquota IVS vigente nel settore che, per l'anno 2025, è pari a 30,30%.

Diversamente, per i contributi integrativi volontari dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono utilizzati i salari medi convenzionali definiti dal DM 10.6.2025 e le aliquote contributive degli operai a tempo determinato valide per l'anno 2025.

Istruzioni per coloni e mezzadri inseriti nell'AGO

Infine, la circolare in commento riporta le modalità di calcolo e i contributi volontari dei coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione generale obbligatoria, per i quali il versamento è effettuato con modalità differenti a seconda che il soggetto sia autorizzato prima o dopo il 12.7.97.

In particolare l'INPS precisa che, per i contribuenti autorizzati a partire dal 12.7.97, per le domande con decorrenza collocata nell'anno 2025, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 22,97 euro;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell'8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all'art. 3 della L. 297/82).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

26

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE DOMANDE DI DECONTRIBUZIONE PER I NEO ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

Con il messaggio 2449/2025, l'INPS ha comunicato il rilascio della procedura on line per la domanda di riduzione contributiva a favore di coloro che si iscrivono per la prima volta nell'anno 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti.

Con il messaggio 7.8.2025 n. 2449, l'INPS ha comunicato il pronto rilascio del canale *on line* per richiedere la riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale ex art. 1 co. 186 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), destinata ai lavoratori autonomi che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Operativamente, l'apposita domanda può essere presentata:

- a partire dallo scorso 8.8.2025;
- attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)";
- compilando e trasmettendo il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025".

Destinatari

Sono soggetti destinatari dell'agevolazione in parola:

- gli imprenditori individuali;
- i soci di società di persone e di Srl;
- i coadiuvanti e i coadiutori familiari dei titolari.

Sono inoltre ammessi a fruire della disposizione anche gli imprenditori che applicano ai fini fiscali il regime forfetario.

Nel dettaglio, l'agevolazione è riconosciuta in favore dei soggetti che hanno avviato l'attività lavorativa o che sono entrati in società nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31.12.2025.

Si precisa che:

- per i soci di società rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale nel 2025;
- per i coadiutori e coadiuvanti familiari l'attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

Caratteristiche dell'agevolazione

La riduzione contributiva ammonta al 50% dei contributi dovuti alle predette Gestioni; in assenza di particolari limitazioni, l'INPS conferma che la stessa opera tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati.

Tecnicamente, il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS, mentre restano dovuti in misura piena il contributo di maternità e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Periodo agevolabile

Il periodo soggetto all'agevolazione in questione è pari a 36 mesi e va usufruito:

- senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali;
- a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell'attività e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale, a condizione che entrambe le condizioni si verifichino nel 2025, i 36 mesi decorrono dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

Presentazione della domanda

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente operativi, con il messaggio in esame si rende noto che già dall'8.8.2025 è possibile presentare la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale:

- accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)";
- compilando il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025".

Inoltre, attraverso il medesimo portale i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza. Per effettuare l'accesso occorre seguire il percorso: "Imprese e Liberi Professionisti", "Esplora Imprese e Liberi Professionisti", sezione "Strumenti", "Vedi tutti", "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", "Utilizza lo strumento", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

In fase di prima applicazione l'accesso è consentito con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista" mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.

--	--

Il possesso dei requisiti richiesti, già descritti dall'INPS nella circ. 83/2025, è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda.

Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge, il richiedente deve dichiarare di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13.12.2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Si ricorda, infine, che la riduzione contributiva opera in maniera continuativa per 36 mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell'attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI LUGLIO E AGOSTO IN PILLOLE

ALIMENTARI (INDUSTRIA - CONFSAL/CONFLAVORO)

CCNL 4.7.2025

Rinnovata, per il periodo compreso tra l'1.7.2025 e il 30.6.2028, la disciplina applicabile al personale dipendente delle imprese dell'industria alimentare aderenti a Conflavoro Pmi. Previsti incrementi retributivi dall'1.7.2025, dall'1.1.2026 e dall'1.1.2027 per il settore alimentare e per i viaggiatori e piazzisti e dall'1.7.2025, dall'1.1.2026, dall'1.4.2027 e dall'1.1.2028 per il settore della panificazione.

Questi gli importi in vigore dallo scorso mese di luglio differenziati per settore e tipologia di attività:

- Alimentazione: liv. Q, 3.379 euro; liv. 1, 3.320 euro; liv. 2, 3.003 euro; liv. 3, 2.565 euro; liv. 4, 2.315 euro; liv. 5, 2.128 euro; liv. 6, 2.003 euro; liv. 7, 1.878 euro; liv. 8, 1.753 euro.
- Panificazione: liv. 1, 2.308 euro; liv. 2, 2.167 euro; liv. 3A, 2.036 euro; liv. 3B, 1.930 euro; liv. 4, 1.707 euro; liv. 5, 1.575 euro; liv. 6, 1.406 euro.
- Viaggiatori e piazzisti: liv. 1, 2.565 euro; liv. 2, 2.128 euro.

Per le altre novità si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

30

AUTOSTRAD E TRAFORI

ACCORDO 17.7.2025

Previste, in via sperimentale per l'anno 2025, per il personale non turnista delle due Direzioni Generali di Roma e Firenze, ulteriori 4 giornate di chiusura collettiva a carico dell'azienda fissate nelle seguenti date: 1.8.2025, 22.8.2025, 29.12.2025 e 30.12.2025.

Inoltre per il personale non turnista e turnista delle Direzioni di Tronco sono state introdotte sempre per l'anno 2025 ulteriori 32 ore destinate a confluire nella banca ore.

Infine, con riferimento all'immissione delle prime 30 delle 80 assunzioni previste dall'Accordo 5.12.2024, è stato comunicato il piano di inserimento per il quale si rinvia alla Tabella allegata all'Accordo.

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCED)

CCNL 28.7.2025

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

Siglato l'Accordo per il rinnovo della disciplina applicabile al personale dipendente dai CED, dalle imprese dell'ICT e delle professioni digitali e dalle società tra professionisti (STP), scaduta il 31.3.2025.

La prima *tranche* di incremento retributivo decorre dal corrente mese di settembre, mentre le successive sono previste a giugno 2026, marzo 2027 e gennaio 2028.

Di seguito i nuovi importi applicabili dall'1.9.2025: Quadri di direzione, 2.969,23 euro; Quadri, 2.698,46 euro; liv. 1, 2.316,80 euro; liv. 2, 2.074,17 euro; liv. 3S, 1.988,66 euro; liv. 3, 1.861,71 euro; liv. 4, 1.732,26 euro; liv. 5, 1.649,30 euro; liv. 6, 1.392,83 euro.

Le Parti hanno altresì previsto, a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra aprile e agosto 2025, l'erogazione, con la retribuzione di settembre, di un'indennità forfetaria *una tantum* pari a 120 euro per i livelli QD, Q, 1 e 2 e a 80 euro per i livelli 3S, 3, 4, 5 e 6. Tali importi, che spettano limitatamente al personale in forza alla data del 28.7.2025, devono essere riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale e nel caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento.

Dall'1.9.2025 l'indennità di funzione passa a 287 euro mensili per i Quadri di Direzione e a 250 per gli altri Quadri, con ulteriori incrementi previsti poi dall'1.9.2026 e dall'1.9.2027.

In tema di assistenza sanitaria integrativa da ottobre 2025 aumentata a 234 euro annui la contribuzione al Fondo Easi, ripartita in 17 euro mensili a carico del datore di lavoro e 2,50 euro mensili a carico del lavoratore; mentre la contribuzione all'Ente bilaterale nazionale (EBCE) dal corrente mese di settembre passa a 15 euro dei quali 11 a carico del datore di lavoro e 4 a carico del lavoratore.

Inoltre, dal 2025 è aumentato da 150 a 180 euro annui il valore dei piani e degli strumenti di *flexible benefit* che le aziende devono mettere a disposizione di ciascun dipendente.

Per le altre novità (tra le quali si segnalano anche quelle relative al lavoro a termine) si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

31

CINEMATOGRAFIA - PRODUZIONE

ACCORDO 23.7.2025

L'Accordo rinnova per il triennio 2025-2027 la disciplina applicabile al personale dipendente da aziende dell'industria cineaudiovisiva.

Previsto un incremento dei minimi retributivi pari a 360 euro globali rapportati al livello 4, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento e distribuiti come segue: 45 euro dall'1.1.2025, 45 euro dall'1.1.2026, 90 euro dall'1.7.2026, 90 euro dall'1.7.2027 e 90 euro dall'1.1.2028.

Di seguito i valori mensili dei minimi retributivi validi da gennaio 2025: liv. 7S (QA), 2.400,72 euro; liv. 7 (QB), 2.299,13 euro; liv. 6S, 2.098,86 euro; liv. 6, 2.031,77 euro; liv. 5S, 1.858,41 euro; liv. 5, 1.815,49 euro; liv. 4S, 1.768,74 euro; liv. 4, 1.665,32 euro; liv. 3, 1.515,40 euro; liv. 2, 1.362,35 euro; liv. 1, 1.225,69 euro.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

Per quel che concerne gli arretrati spettanti per le mensilità comprese tra gennaio e giugno 2025, l'Accordo, senza specificarne le modalità di erogazione (si ritiene pertanto che gli stessi vadano riconosciuti con la prima retribuzione utile), ha previsto i seguenti importi: liv. 7S (QA), 508,70 euro; liv. 7 (QB), 487,17 euro; liv. 6S, 428,48 euro; liv. 6, 414,78 euro; liv. 5S, 367,83 euro; liv. 5, 356,09 euro; liv. 4S, 334,57 euro; liv. 4, 315,00 euro; liv. 3, 273,91 euro; liv. 2, 232,83 euro; liv. 1, 195,65 euro. Sul versante normativo, in tema di lavoro a tempo determinato, le Parti hanno individuato le causali contrattuali che legittimano la durata del contratto eccedente i 12 mesi, entro il limite di 24 (tanto in sede di stipula iniziale che per effetto di successiva proroga) evidenziando che, in applicazione della normativa vigente, il limite di 24 mesi può essere superato. Ad esempio nel caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o nel caso di un ulteriore contratto a termine di 12 mesi siglato presso la sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro al raggiungimento del ventiquattresimo mese.

Per le altre novità si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

CREDITO (ABI)

CCNL 14.7.2025

Sottoscritto il CCNL che rappresenta il testo coordinato (ovvero il c.d. "testo a stampa") comprensivo di tutte le disposizioni di natura normativa ed economica che definiscono la disciplina applicabile fino al 31.3.2026 ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

In particolare, si segnala l'estensione della riduzione dell'orario di lavoro da 37 ore e 30 minuti settimanali a 37 ore (già definita da luglio 2024 per i lavoratori a tempo pieno) anche per i lavoratori a tempo parziale. Tale estensione si realizzerà dall'1.1.2026 attraverso un aumento dello stipendio, ossia un ricalcolo su base individuale della paga oraria spettante per l'orario ridotto (in tal modo cesserà il periodo transitorio durante il quale ai lavoratori a tempo parziale erano stati riconosciuti permessi retribuiti proporzionali alla mancata riduzione di orario).

32

DIRIGENTI CREDITO (ABI)

ACCORDO 15.7.2025

L'Accordo rinnova fino al 31.7.2028 la disciplina collettiva applicabile ai dirigenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Sul piano economico previsto un incremento del minimo di stipendio che aumenta a 6.153,85 euro dall'1.8.2025 e, a seguire, a 6.538,46 euro dall'1.1.2026.

In ambito normativo per quel che concerne il periodo di comporta si segnala che la maggiorazione del 50% dei termini di conservazione del posto è stata estesa anche alle

ipotesi di disabilità riconosciuta ai sensi della L. 5.2.92 n. 104. Innalzata a 24 mesi l'aspettativa non retribuita per malattie oncologiche o di analoga gravità.

In materia di periodo di prova è stato disposto che la durata massima di 6 mesi non sia più prorogabile, neppure in presenza di un accordo tra le Parti.

Si segnala infine l'estensione della tutela economica di gravidanza con il riconoscimento di un trattamento economico corrispondente alla retribuzione goduta in servizio anche per i mesi di interdizione anticipata, riferibile alle c.d. "gravidanze a rischio".

EDILIZIA (ARTIGIANATO E INDUSTRIA)

ACCORDI 4.7.2025 E 15.7.2025

Sottoscritto l'Accordo relativo al contributo contrattuale destinato al Fondo di previdenza complementare Prevedi per i dipendenti delle imprese industriali e delle imprese artigiane operanti nel settore edile. Tale Accordo dà attuazione a quanto previsto nei rispettivi CCNL rinnovati il 21.2.2025 per le imprese industriali e il 20.5.2025 per le imprese artigiane, che avevano definito una specifica normativa sul contributo contrattuale con particolare riferimento alle nuove assunzioni. Le Parti hanno stabilito che per i lavoratori assunti a decorrere da ottobre 2025 (originariamente l'Accordo 4.7.2025 aveva fissato tale decorrenza a luglio 2025), il contributo contrattuale sia dovuto dal datore di lavoro esclusivamente per i rapporti di lavoro di durata superiore a 3 mesi (equiparando al mese intero le frazioni di mese di durata pari o superiore a 15 giorni e non computando affatto le frazioni inferiori). Tale contributo deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione e deve includere anche l'importo relativo ai primi 3 mesi di lavoro. Per i lavoratori con contratto di lavoro inferiore o pari a 3 mesi, l'Accordo ha previsto un importo da erogarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Le Parti hanno altresì stabilito che sono esclusi dalle disposizioni contenute nell'Accordo i lavoratori che in un precedente rapporto di lavoro abbiano già attivato il versamento tramite il Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale.

Per conoscere i valori da corrispondere mensilmente sia per gli operai che per gli impiegati, si rimanda alle Tabelle A e B allegate al testo dell'Accordo.

33

ENERGIA E PETROLIO

ACCORDO 10.7.2025

A valle della pubblicazione del provvedimento ISTAT che per il triennio 2022-2024 ha verificato uno scostamento tra inflazione stimata e inflazione effettiva pari al 5,8%, le Parti, in considerazione degli adeguamenti retributivi parzialmente già operati con gli Accordi 31.7.2024 e 16.4.2025 e avendo registrato un residuo di scostamento positivo pari allo

0,4%, hanno disposto con decorrenza 1.7.2025 il trasferimento dai minimi contrattuali all'elemento distinto della retribuzione (EDR) di una quota pari a 10 euro rapportata al livello 4, da riparametrare per gli altri livelli della scala classificatoria.

Di seguito i nuovi valori aggiornati allo scorso mese di luglio.

- EDR: liv. 1, 60,71 euro; liv. 2, 54,98 euro; liv. 3, 49,79 euro; liv. 4, 44 euro; liv. 5, 38,59 euro; liv. 6, 33,57 euro.
- Minimi retributivi: liv. 1, 3.513,55 euro; liv. 2, 3.182,05 euro; liv. 3, 2.881,73 euro; liv. 4, 2.546,61 euro; liv. 5, 2.233,24 euro; liv. 6, 1.942,80 euro.

Infine si segnala che il prossimo incremento dei minimi retributivi è fissato per l'1.12.2025; mentre il successivo incremento dell'EDR è previsto per l'1.1.2026.

FERROVIE - ATTIVITÀ FERROVIARIE

ACCORDO 30.7.2025

Le Parti hanno definito la rateizzazione dell'indennità *una tantum* prevista dall'Accordo 22.5.2025 per il periodo intercorrente tra l'1.1.2024 e il 31.5.2025. In particolare è stato previsto che i relativi importi spettanti al personale in forza al 22.5.2025 vengano corrisposti nei cedolini paga delle seguenti mensilità: 50% ad agosto 2025, 20% ad ottobre 2025 e, infine, 30% a gennaio 2026. Tale pagamento deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo (ad es., per agosto 2025 entro il 20.9.2025).

L'Accordo ha altresì stabilito che limitatamente al personale in forza al 30.7.2025 in caso di cessazione del rapporto di lavoro gli importi spettanti a titolo di indennità *una tantum* debbano essere erogati con l'ultimo cedolino paga in un'unica soluzione.

34

IGIENE AMBIENTALE

ACCORDO 1.7.2025

L'Accordo definisce gli incrementi retributivi spettanti dal mese di luglio 2025 ai dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali cui si applica il CCNL 9.7.2024. Le Parti hanno previsto un aumento delle retribuzioni base pari a 15 euro per il parametro 130,07; di seguito si riportano i valori validi dall'1.7.2025: liv. Q, 3.526,29 euro; liv. 8, 3.137,93 euro; liv. 7A, 2.827,28 euro; liv. 7B, 2.688,56 euro; liv. 6A, 2.557,91 euro; liv. 6B, 2.440,06 euro; liv. 5A, 2.319,53 euro; liv. 5B, 2.220,95 euro; liv. 4A, 2.124,51 euro; liv. 4B, 2.059,93 euro; liv. 3A, 1.994,19 euro; liv. 3B, 1.901,13 euro; liv. 2A, 1.893,61 euro; liv. 2B, 1.703,52 euro; liv. 1A, 1.533,16 euro; liv. 1B, 1.355,01 euro; liv. J, 1.226,54 euro. Tale incremento deriva dal consolidamento all'interno delle retribuzioni base dell'importo precedentemente previsto per le annualità 2023 e 2024 a titolo di Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (Erap) nella misura di 180 euro annui per il parametro 130,07, distribuiti su 12 mensilità (15 euro mensili).

Si segnala che questo consolidamento costituisce un'automatica conseguenza della disposizione contenuta nell'Accordo 18.5.2022 che aveva previsto il conglobamento dell'Erap nelle retribuzioni base qualora l'inflazione nel triennio 2022-2024 si fosse rivelata di almeno mezzo punto percentuale superiore a quella del 3,44% indicata nell'Accordo stesso.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ANASTE

ACCORDO 23.7.2025

Rinnovata per il triennio 2023-2025 la disciplina applicabile agli addetti ai servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi, scaduta il 31.12.2022.

Aumentati i minimi tabellari a decorrere dall'1.8.2025; di seguito gli importi validi dallo scorso mese di agosto: liv. Q, 2.130,15 euro; liv. 10, 1.972,13 euro; liv. 9, 1.893,48 euro; liv. 8, 1.769,59 euro; liv. 7, 1.752,93 euro; liv. 6, 1.696,37 euro; liv. 5, 1.637,06 euro; liv. 4, 1.562,10 euro; liv. 3S, 1.525,03 euro; liv. 3, 1.487,96 euro; liv. 2, 1.390,12 euro; liv. 1, 1.295,43 euro.

Prevista altresì, a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2023 e il 31.7.2025, l'erogazione di un'indennità forfetaria *una tantum* pari a 300 euro globali da erogare in tre tranches unitamente alle retribuzioni di settembre, ottobre e novembre 2025. Tale importo, che spetta ai soli dipendenti in forza alla data del 23.7.2025, si riduce a 200 euro per gli assunti nel 2024 e a 100 euro per coloro che sono stati assunti nel 2025.

Per quel che concerne le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

LAPIDEI (INDUSTRIA)

ACCORDI 10.6.2025 E 14.7.2025

Rinnovato il CCNL 24.11.2022 applicabile ai dipendenti da aziende industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. La nuova disciplina ha validità dall'1.4.2025 e scadrà il 31.3.2028.

Definiti gli incrementi retributivi che si applicano sui valori del TEM (Trattamento economico minimo) in essere dall'1.1.2025 derivanti dal CCNL 24.11.2022 e fissati i nuovi valori validi dall'1.7.2025, dall'1.7.2026 e dall'1.7.2027. Questi gli importi in vigore dallo scorso mese di luglio: liv. AS, 2.327,13 euro; liv. A, 2.140,86 euro; liv. B, 1.745,28 euro; liv. CS, 1.675,72 euro; liv. C, 1.582,64 euro; liv. D, 1.492,31 euro; liv. E, 1.375,70 euro; liv. F, 1.164,84 euro.

Prevista un'*una tantum* da corrispondere sotto forma di strumenti di *welfare* del valore di 1.000 euro globali da erogare in 4 ratei da 250 euro ciascuno al 31.7.2025, al 30.11.2025, al 31.7.2026, al 30.11.2026. Tali erogazioni spettano al personale in forza alle singole decorrenze indicate.

Sul versante normativo si segnala l'introduzione del c.d. "congedo mestruale", in ragione di una giornata per ciascun evento, nei casi di dismenorrea tale da impedire l'assolvimento delle ordinarie mansioni lavorative. Incrementato da 8 a 10 il numero di ore di permesso a disposizione del lavoratore per favorire l'inserimento pre-scolare o scolare dei figli. Prevista anche una giornata aggiuntiva di permesso per il lavoratore padre, da fruire entro il 5° mese di vita del bambino.

Infine, in tema di assistenza sanitaria (Fondo Altea) il contributo mensile obbligatorio a carico del datore di lavoro passerà dagli attuali 15 euro a 18 euro dall'1.1.2026; mentre per quel che concerne la previdenza complementare (Fondo Arco) l'aliquota a carico del datore di lavoro salirà al 3% a decorrere dall'1.1.2026 per poi salire al 3,10% dall'1.1.2027 e al 3,20% dall'1.1.2028.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA - CONFAPI)

ACCORDO 24.7.2025

Siglato il rinnovo della parte economica del CCNL 26.11.2021, scaduto il 31.12.2024, applicabile al personale delle piccole e medie imprese dei settori metalmeccanico, orafo e dell'installazione di impianti aderenti a Confapi.

Previsto un incremento medio dei minimi retributivi pari a 100 euro complessivi per il livello 5 da erogare alle seguenti decorrenze: 1.6.2025 (27,90 euro), 1.9.2025 (22,10 euro) e 1.6.2026 (50 euro). Si segnala che, la prima *tranche* di tale aumento globale (relativa al recupero in termini retributivi degli effetti dell'inflazione 2024), è stata erogata con il cedolino paga dello scorso mese di giugno, come stabilito dall'Accordo 19.6.2025 con cui le Parti hanno fissato i nuovi valori dei minimi retributivi e delle indennità di trasferta e reperibilità.

Si riportano di seguito i nuovi minimi di retribuzione applicabili dal corrente mese di settembre: liv. 9Q, 3.054,74 euro; liv. 9, 3.054,74 euro; liv. 8Q, 2.746,82 euro; liv. 8, 2.746,82 euro; liv. 7, 2.525,84 euro; liv. 6, 2.354,36 euro; liv. 5, 2.195,87 euro; liv. 4, 2.049,91 euro; liv. 3, 1.964,74 euro; liv. 2, 1.770,79 euro; liv. 1, 1.603,45 euro.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA - CONFIMI)

ACCORDO 14.7.2025

L'Accordo ha definito gli incrementi retributivi dal mese di giugno, sostitutivi di quelli precedentemente previsti dal CCNL 26.5.2021, in applicazione del meccanismo contrattuale di riallineamento annuale delle retribuzioni sulla base dell'inflazione misurata dall'ISTAT con l'indice IPCA. Di seguito si riportano i minimi applicabili da giugno 2025: liv. 9, 3.033 euro; liv. 8, 2.728,13 euro; liv. 7, 2.508,26 euro; liv. 6, 2.337,43 euro; liv. 5, 2.179,32 euro; liv. 4, 2.034,68 euro; liv. 3, 1.949,54 euro; liv. 2, 1.758,03 euro. Questi

invece gli importi previsti per i lavoratori assunti con salario minimo OSC: liv. 9, 2.615,80 euro; liv. 8, 2.353,76 euro; liv. 7, 2.163,28 euro; liv. 6, 2.016,68 euro; liv. 5, 1.880,46 euro; liv. 4, 1.754,64 euro; liv. 3, 1.681,91 euro; liv. 2, 1.605,73 euro. Si segnala che in entrambi i casi l'arretrato del mese di giugno deve essere corrisposto con la prima retribuzione utile.

Aumentati, sempre dal mese di giugno, anche i valori da corrispondere a titolo di indennità di trasferta e di reperibilità.

L'indennità di trasferta assume i seguenti nuovi valori:

- quota per il pranzo o la cena, 13,45 euro;
- quota per il pernottamento, 24,46 euro.

Invariato l'importo per la trasferta intera che rimane fissato in 46,47 euro.

Invece per l'indennità di reperibilità, i nuovi valori da corrispondere sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
 - per i livelli 2 e 3, 5,88 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 6,96 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 8,01 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
 - per i livelli 2 e 3, 8,79 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 10,96 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 13,17 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
 - per i livelli 2 e 3, 9,51 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 11,73 euro;
 - per i livelli 6,7,8 e 9, 13,88 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
 - per i livelli 2 e 3, 38,19 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 45,78 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 53,23 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
 - per i livelli 2 e 3, 38,91 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 46,55 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 53,95 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
 - per i livelli 2 e 3, 41,82 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 50,54 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 59,11 euro.

ACCORDO 11.7.2025

Rinnovata la disciplina collettiva applicabile ai lavoratori addetti a miniere, cave e saline (o all'eventuale attività di dismissione, bonifica e recupero di detti siti), come anche agli impianti minerallurgici ed agli impianti metallurgici per la produzione dei metalli e dei metalloidi (quali ad esempio piombo, zinco, mercurio, antimonio e zolfo), scaduta il 31.3.2025. La nuova disciplina decorre dall'1.4.2025 e scadrà il 31.3.2028.

Previsti nuovi minimi retributivi dall'1.12.2025, dall'1.3.2026, dall'1.1.2027 e dall'1.1.2028. Questi i nuovi valori da applicare dal prossimo mese di dicembre: liv. 1S, 3.069,75 euro; liv. 1, 3.021,79 euro; liv. 2, 2.796,26 euro; liv. 3, 2.484,67 euro; liv. 4, 2.249,64 euro; liv. 5, 2.123,19 euro; liv. 6, 2.000,22 euro; liv. 7, 1.873,61 euro; liv. 8, 1.720,19 euro.

A decorrere da aprile 2025 le Parti hanno disposto l'aumento da 70 a 90 euro dell'indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro.

Dall'11.7.2025 il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare passa al 4%, comprensivo dello 0,2% per la quota di premorienza; mentre per quel che concerne l'assistenza sanitaria integrativa la quota prevista per il livello base del lavoratore è a carico del datore di lavoro.

TABACCO

CCNL 2.7.2025

L'Accordo ha rinnovato per il quadriennio 2025-2028 la disciplina del CCNL 11.2.2021 applicabile al personale delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Previsti incrementi retributivi dall'1.1.2025, dall'1.1.2026, dall'1.1.2027 e dall'1.1.2028. Questi i valori minimi in vigore dallo scorso gennaio: liv. 1S, 2.078,10 euro; liv. 1, 1.922,92 euro; liv. 2, 1.678,01 euro; liv. 3A, 1.469,06 euro; liv. 3B, 1.314,94 euro; liv. 4A, 1.194,90 euro; liv. 4B, 1.142,43 euro; liv. 5, 1.107,52 euro; liv. 6, 988,31 euro. Si segnala che, con la prima retribuzione utile, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere sotto forma di arretrato gli importi relativi agli incrementi a partire da gennaio 2025.

Innalzati anche i valori degli aumenti periodici di anzianità, che dall'1.1.2025 assumono i seguenti valori: liv. 1S, 17 euro; liv. 1, 17 euro; liv. 2, 15 euro; liv. 3A, 14 euro; liv. 3B, 13 euro; liv. 4A, 12 euro; liv. 4B, 12 euro; liv. 5, 11 euro; liv. 6, 10 euro.

Previsto anche un emolumento condizionato alla mancata contrattazione di secondo livello, pari a 30 euro per 12 mensilità (da riparametrare per i lavoratori a tempo determinato).

In tema di trattamento economico di malattia degli operai per i primi 180 giorni di malattia è stata prevista un'integrazione a carico dell'azienda fino al 100% della normale retribuzione.

In materia di orario di lavoro inserite 8 ore aggiuntive di ROL a decorrere dall'1.1.2026, sia per gli addetti a turno unico, sia per gli stagionali, cui si sommano ulteriori 8 ore per il

personale delle aziende che in ottica di ottimizzazione degli impianti adottano una suddivisione dell'orario in 6 giorni settimanali su più turni.

Per quel che concerne la tutela della genitorialità si segnala la previsione di un trattamento di assistenza, integrativo di quello di legge e utile ai fini del computo delle mensilità supplementari, fino a concorrenza del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per le lavoratrici a tempo indeterminato durante i 5 mesi di assenza obbligatoria. Introdotte anche 2 giornate annue aggiuntive rispetto al congedo di paternità obbligatorio oltre a 3 giornate di permesso retribuito su base annua spettanti al genitore in caso di malattia del figlio di età inferiore ai 3 anni.

Infine, in tema di previdenza complementare (Fondo Alifond) la quota a carico del datore di lavoro passa dall'1,2% all'1,5% a decorrere dall'1.7.2025.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese:

LA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI DEL SETTORE COMMERCIO

*Il trattamento economico dei dirigenti del settore commercio è regolato
nella Parte Seconda del CCNL Dirigenti Terziario stipulato in data 31.7.2013.*

Il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti del Terziario, stipulato in data 31.7.2013, individua nella Parte Seconda (artt. da 4 a 10) la retribuzione contrattuale per la predetta categoria di lavoratori.

Elementi della retribuzione

Secondo quanto indicato all'art. 4 del CCNL in commento, la retribuzione dei dirigenti è costituita dalle seguenti voci:

- minimo contrattuale mensile;
- eventuali scatti di anzianità (non più previsti dal 1.7.2004);
- eventuale elemento di maggiorazione di cui all'Allegato L del CCNL;
- eventuale aumento retributivo ex art. 6 del CCNL;
- eventuali altri importi attribuiti "*ad personam*".

40

In ogni caso, la norma stabilisce che la retribuzione globale del dirigente non potrà essere inferiore alla retribuzione del quadro o dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda.

Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori, nonché del personale di alta o particolare specializzazione.

Si precisa infine, come l'art. 7 del CCNL in esame preveda che a decorrere dal 1.7.2009, i redditi derivanti da Piani di "*Stock option*" non rilevino ai fini del calcolo del TFR, degli istituti contrattuali diretti o indiretti e del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

Minimo contrattuale mensile

Ai sensi del successivo art. 5, per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1.12.2023, il minimo contrattuale mensile (retribuzione nazionale conglobata mensile) è fissato in:

- 4.040,00 euro a decorrere dal 1.12.2023;
- 4.190,00 euro a decorrere dal 1.7.2024;
- 4.340,00 euro a decorrere dal 1.7.2025.

Si precisa che per i dirigenti:

- nominati o assunti a decorrere dal 1.12.2023, la retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva dell'ex indennità di contingenza;
- in forza alla data del 30.11.2023 l'incremento del minimo contrattuale mensile può avvenire attraverso la corresponsione degli aumenti retributivi art. 6 del CCNL in commento, con le modalità ivi previste.

Tali aumenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali concessi successivamente al 31.12.2019.

Minimo contrattuale mensile

L'art. 6 del CCNL Dirigenti Terziario stabilisce che per i dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro:

- 150,00 mensili dal 1.12.2023
- 150,00 mensili dal 1.7.2024
- 150,00 mensili dal 1.7.2025

Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende, in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31.12.2019.

Tredicesima e quattordicesima

L'art. 8 stabilisce che nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.

A tal fine si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.

Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, il calcolo delle mensilità supplementari sarà effettuato, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei 12 mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.

Retribuzione variabile

L'art. 10 riconosce la possibilità di stipulare accordi collettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinino i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI SETTEMBRE 2025

AGENZIE IMMOBILIARI

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2025

Entro il mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori assunti prima dell'1.1.2025 il primo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 19.5.2025, negli importi di seguito indicati: liv. Q, 149,47 euro; liv. 1, 137,96 euro; liv. 2, 123,75 euro; liv. 3, 110,52 euro; liv. 4, 100 euro; liv. 5, 93,50 euro; liv. 6, 87,28 euro.

AGENZIE MARITTIME ED AEREE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 13.9.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7, 2.390,28 euro; liv. 6, 2.283,17 euro; liv. 5, 2.220,67 euro; liv. 4, 2.097,70 euro; liv. 3, 1.850,73 euro; liv. 2, 1.773,37 euro; liv. 1, 1.542,28 euro.

43

AGENZIE PER IL LAVORO

CONTRATTO A TERMINE SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 per i contratti a termine di durata (prevista dall'inizio o derivante da proroga successiva) pari o superiore a 6 mesi, il mancato rispetto del preavviso (fissato in 3 giorni) comporta a favore del lavoratore il riconoscimento di un importo a titolo di *welfare* pari a euro 20 per ogni giorno di preavviso mancante al raggiungimento del numero minimo di 3 giorni.

AGRICOLTURA (CONTOTERZISMO)

PREMIO DI CONTINUITÀ PROFESSIONALE SCADENZA DELL'1.9.2025

Le aziende che non abbiano optato per la sua liquidazione mensile sono tenute a corrispondere, con la retribuzione di settembre, il premio di continuità professionale previsto dall'Accordo 19.6.2024, nelle seguenti misure, rapportate all'anzianità presso la stessa azienda:

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

- per coloro che hanno maturato 5 anni, 50 euro;
- per coloro che hanno maturato 10 anni, 150 euro;
- per coloro che hanno maturato 15 anni, 180 euro.

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCED)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 28.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: QD, 2.969,23 euro; Q, 2.698,46 euro; liv. 1, 2.316,80 euro; liv. 2, 2.074,17 euro; liv. 3S, 1.988,66 euro; liv. 3, 1.861,71 euro; liv. 4, 1.732,26 euro; liv. 5, 1.649,30 euro; liv. 6, 1.392,83 euro.

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2025

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 28.7.2025, negli importi di seguito riportati: 120 euro per i livelli QD, Q, 1 e 2 e 80 euro per i livelli 3S, 3, 4, 5 e 6.

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.9.2025

Entro il mese di settembre le aziende sono tenute a mettere a disposizione di tutti i lavoratori dipendenti in forza all'1.1.2025 o assunti entro il 31.8.2025 un importo pari a 180 euro a titolo di *welfare* contrattuale.

INDENNITÀ DI FUNZIONE SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 la misura dell'indennità di funzione viene aumentata a 287 euro per i Quadri di Direzione e a 250 euro per gli altri Quadri.

INDENNITÀ DI MENSA SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 la misura del buono pasto passa da 6 a 8 euro.

ASSISTENZA SANITARIA SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 la quota di finanziamento al Fondo Easi (assistenza sanitaria) sale a 234 euro annui. Tale importo è distribuito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di 17 euro e di 2,50 euro mensili.

ENTI BILATERALI SCADENZA DELL'1.9.2025

--

Con decorrenza 1.9.2025 la quota per il finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale (EBCE) è pari a 15 euro mensili per ciascun lavoratore, così distribuiti: 11 euro a carico del datore di lavoro e 4 euro a carico del lavoratore.

COMMERCIO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Dirigente 4.407,84 euro; liv. Q, 2.845,73 euro; liv. A1, 2.542,99 euro; liv. A2, 2.264,48 euro; liv. B1, 2.034,39 euro; liv. B2, 1.792,20 euro; liv. C1, 1.622,67 euro; liv. C2, 1.489,46 euro; liv. D1, 1.332,05 euro; liv. D2, 1.210,95 euro; operatore di vendita 1, 1.863,91 euro; operatore di vendita 2, 1.642,02 euro; operatore di vendita 3, 1.486,69 euro; operatore di vendita 4, 1.191,57 euro.

INDENNITÀ ORARIA DI DISPONIBILITÀ SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 l'indennità oraria di disponibilità assume i seguenti nuovi valori: liv. C1, 2.158,7 euro; liv. C2, 1.980,6 euro; liv. D1, 1.772,2 euro; liv. D2, 1.610,5 euro.

COOPERATIVE SOCIALI

ELEMENTO TEMPORANEO AGGIUNTIVO (ETDR) SCADENZA DELL'1.9.2025

Con decorrenza 1.9.2025 il valore spettante agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia e agli educatori professionali socio pedagogici inquadrati al livello D1 a titolo di elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione (ETDR) è incrementato di 41 euro mensili.

46

CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE

PREMIO ANNUALE SCADENZA DELL'1.9.2025

Entro il mese di settembre le aziende sono tenute ad erogare a tutti i lavoratori non in prova il valore di produttività aziendale.

DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE

SUPERMINIMO CONTRATTUALE SCADENZA DELL'1.9.2025

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti la terza e ultima tranche dell'aumento a titolo di superminimo contrattuale previsto dall'Accordo del 28.11.2023, pari a 200 euro.

DIRIGENTI CATENE ALBERGHIERE

SUPERMINIMO CONTRATTUALE SCADENZA DELL'1.9.2025

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti la terza e ultima tranche dell'aumento a titolo di superminimo contrattuale previsto dall'Accordo del 12.9.2023, pari a 200 euro.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 1.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 9, 3.222,79 euro; liv. 8, 2.627,71 euro; liv. 7, 2.440,58 euro; liv. 6, 2.331,43 euro; liv. 5, 2.057,63 euro; liv. 4, 1.975,16 euro; liv. 3, 1.834,59 euro; liv. 2, 1.730,71 euro; liv. 1, 1.635,99 euro.

GIOCATTOLI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 12.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7, 2.376,68 euro; liv. 6, 2.199,58 euro; liv. 5, 2.092,94 euro; liv. 4S, 1.978,10 euro; liv. 4, 1.936,36 euro; liv. 3, 1.856,03 euro; liv. 2, 1.759,29 euro.

47

IMPRESE DI VIAGGIO (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 26.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Agenzie di viaggi:*
liv. QA, 2.338,43 euro; liv. QB, 2.164,96 euro; liv. 1, 2.017,09 euro; liv. 2, 1.843,60 euro; liv. 3, 1.738,75 euro; liv. 4, 1.640,69 euro; liv. 5, 1.538,68 euro; liv. 6S, 1.479,53 euro; liv. 6, 1.458,56 euro; liv. 7, 1.366,78 euro.
- *Agenzie di viaggi minori:*
liv. QA, 2.338,43 euro; liv. QB, 2.164,96 euro; liv. 1, 2.000,05 euro; liv. 2, 1.827,59 euro; liv. 3, 1.724,29 euro; liv. 4, 1.627,26 euro; liv. 5, 1.526,29 euro; liv. 6S, 1.467,65 euro; liv. 6, 1.447,20 euro; liv. 7, 1.355,93 euro.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA - CONFAPI)

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.9.2025

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 24.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 9, 3.054,74 euro; liv. 8, 2.746,82 euro; liv. 7, 2.525,84 euro; liv. 6, 2.354,36 euro; liv. 5, 2.195,87 euro; liv. 4, 2.049,91 euro; liv. 3, 1.964,74 euro; liv. 2, 1.770,79 euro; liv. 1, 1.603,45 euro.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA - CONFIMI)

WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.9.2025

Entro il mese di settembre i datori di lavoro sono tenuti, in applicazione dell'Accordo 7.6.2021, a mettere a disposizione dei lavoratori non in prova già in forza all'1.1.2025 e con almeno 6 mesi di anzianità (ad esclusione dei lavoratori in aspettativa non retribuita) strumenti di *welfare* per un valore complessivo di 200 euro (importo non riproporzionabile), da utilizzare entro il 31.8.2026.

PANIFICATORI (CONFESERCENTI)

SICUREZZA SUL LAVORO
SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 le imprese che occupano fino a 15 dipendenti sono tenute a versare un contributo pari a 21 euro annui per dipendente (corrispondenti a 1,75 euro per 12 mensilità), finalizzato al finanziamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Restano escluse le imprese che già contribuiscono al finanziamento dei RLST tramite accordi regionali e/o territoriali sottoscritti tra le Parti.

48

POSTE ITALIANE

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.9.2025

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 23.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A1, 1.982,41 euro; liv. A2, 1.757,16 euro; liv. B, 1.503,00 euro; liv. C, 1.381,56 euro; liv. D, 1.316,04 euro; liv. E, 1.162,79 euro; liv. F, 1.039,37 euro.

INDENNITÀ DI MENSA
SCADENZA DELL'1.9.2025

Con decorrenza 1.9.2025 aumenta da 5,84 a 6,30 euro l'indennità di mensa spettante ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore e con pausa della durata di almeno 30 minuti compresa tra le ore 12 e le ore 15. Un ticket di pari importo è riconosciuto ai lavoratori in servizio nei centri con turnazione 24 ore per i quali un accordo

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

sindacale abbia previsto il riconoscimento del sistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l'orario di lavoro ricomprenda le fasce orarie dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 22 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti. Il ticket spettante ai lavoratori che non rientrano nei criteri sopracitati passa da 4,34 a 4,80 euro giornalieri.

CONTRIBUTI CONTRATTUALI **SCADENZA DELL'1.9.2025**

A decorrere dall'1.9.2025 la trattenuta prevista a titolo di contributo sindacale passa dallo 0,90% all'1%.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI **SCADENZA DELL'1.9.2025**

Decorrono dall'1.9.2025, limitatamente alle imprese della ristorazione collettiva, i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Pubblici esercizi:*
liv. QA, 1.854,49 euro; liv. QB, 1.674,63 euro; liv. 1, 1.517,16 euro; liv. 2, 1.337,33 euro; liv. 3, 1.228,88 euro; liv. 4, 1.127,75 euro; liv. 5, 1.021,49 euro; liv. 6S, 960,13 euro; liv. 6, 937,80 euro; liv. 7, 841,89 euro;
- *Pubblici esercizi minori:*
liv. QA, 1.848,81 euro; liv. QB, 1.669,47 euro; liv. 1, 1.512,00 euro; liv. 2, 1.332,94 euro; liv. 3, 1.225,01 euro; liv. 4, 1.124,39 euro; liv. 5, 1.018,39 euro; liv. 6S, 957,29 euro; liv. 6, 934,96 euro; liv. 7, 839,31 euro.

49

Si segnala che per la generalità delle imprese i sopracitati importi sono validi già dall'1.6.2025.

SCUOLE MATERNE PRIVATE

MINIMI RETRIBUTIVI **SCADENZA DELL'1.9.2025**

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 28.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 1.865,46 euro; liv. 7, 1.824,19 euro; liv. 6, 1.659,55 euro; liv. 5, 1.639,76 euro; liv. 4, 1.555,07 euro; liv. 3, 1.506,86 euro; liv. 2, 1.504,68 euro; liv.1, 1.447,95 euro.

SALARIO DI ANZIANITÀ **SCADENZA DELL'1.9.2025**

Dall'1.9.2025 il salario di anzianità passa a 20 euro per i lavoratori dei livelli 8,7,6 e 5 e a 15 euro per i lavoratori dei livelli 4,3,2 e 1.

SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 3.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 6, 2.118,74 euro; liv. 5, 1.909,80 euro; liv. 4, 1.821,29 euro; liv. 3, 1.767,98 euro; liv. 2, 1.719,87 euro; liv. 1, 1.673,66 euro.

SERVIZI POSTALI IN APPALTO

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2025

Con la retribuzione del mese di settembre le imprese sono tenute a corrispondere a tutto il personale in forza alla data del 21.12.2023 il terzo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum*, negli importi di seguito riportati: liv. 1, 149,67 euro; liv. 2, 125,33 euro; liv. 3S, 114,51 euro; liv. 3, 110,00 euro; liv. 4S, 104,59 euro; liv. 4, 99,18 euro; liv. 5, 90,16 euro.

TURISMO (CONFESERCENTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori.

- *Agenzie di viaggi:*
liv. QA, 2.338,43 euro; liv. QB, 2.164,96 euro; liv. 1, 2.017,09 euro; liv. 2, 1.843,60 euro; liv. 3, 1.738,75 euro; liv. 4, 1.640,69 euro; liv. 5, 1.538,68 euro; liv. 6S, 1.479,53 euro; liv. 6, 1.458,56 euro; liv. 7, 1.366,78 euro.
- *Agenzie di viaggi minori:*
liv. QA, 2.338,43 euro; liv. QB, 2.164,96 euro; liv. 1, 1.999,70 euro; liv. 2, 1.827,25 euro; liv. 3, 1.724,01 euro; liv. 4, 1.627,01 euro; liv. 5, 1.526,08 euro; liv. 6S, 1.467,44 euro; liv. 6, 1.447,02 euro; liv. 7, 1.355,76 euro.

TURISMO (CONFINDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori.

- *Agenzie di viaggi:*
liv. A1, 2.358,53 euro; liv. A2, 2.184,04 euro; liv. B1, 2.035,31 euro; liv. B2, 1.860,80 euro; liv. C1, 1.755,32 euro; liv. C2, 1.656,59 euro; liv. C3, 1.554,09 euro; liv. D1, 1.494,58 euro; liv. D2, 1.381,20 euro.
- *Agenzie di viaggi minori:*
liv. A1, 2.358,21 euro; liv. A2, 2.183,72 euro; liv. B1, 2.017,94 euro; liv. B2, 1.844,50 euro; liv. C1, 1.740,59 euro; liv. C2, 1.642,91 euro; liv. C3, 1.541,46 euro; liv. D1, 1.482,22 euro; liv. D2, 1.370,15 euro.

UNIVERSITÀ PONTIFICIA (AGIDAE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

A decorrere dall'1.9.2025 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. E, 2.282,76 euro; liv. D, 2.063,81 euro; liv. C, 1.889,91 euro; liv. B3, 1.841,82 euro; liv. B2, 1.790,56 euro; liv. B1, 1.728,85 euro.

VIDEOFONOGRAFICI - DISCOGRAFICI

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2025

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 14.4.2025 il primo dei due ratei dell'indennità *una tantum* prevista dall'Accordo 22.5.2025, pari a 250 euro.

È fatta salva la facoltà del datore lavoro di erogare l'importo complessivo in un'unica soluzione (500 euro) con la retribuzione del mese di settembre.

VIGILANZA PRIVATA

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2025

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere sia alle guardie particolari giurate (GpG), sia al personale inquadrato nel ruolo amministrativo, la terza delle tre *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum* previste dall'Accordo 30.5.2023; di seguito ne riportiamo gli importi: liv. Q, 250,71 euro; liv. 1, 204,29 euro; liv. 2, 185,71 euro; liv. 3, 156,00 euro; liv. 4, 130,00 euro; liv. 5, 122,57 euro; liv. 6, 92,86 euro. Si segnala che tale indennità spetta esclusivamente ai lavoratori in forza al 30.5.2023 e non è prevista per i lavoratori dei servizi fiduciari.

52

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

MODALITÀ ATTUATIVE PER GLI INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ DEL DL "COESIONE"

Con il DM 11.7.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193/2025, sono stati definiti le modalità attuative dei due incentivi all'autoimprenditorialità introdotti dal DL "Coesione" e denominati "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0.".

Con il DM 11.7.2025, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21.8.2025 n. 193, sono stati definiti i criteri e le modalità attuative dei due incentivi all'autoimprenditorialità denominati "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0.", introdotti rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 (DL "Coesione").

Ambito di applicazione

In termini generali, le due misure si distinguono per lo più per una diversa destinazione geografica e per i maggiori importi previsti per le Regioni del Mezzogiorno.

Nel dettaglio:

- l'incentivo "Autoimpiego Centro-Nord Italia" può essere richiesto dalle imprese le cui sedi operative sono ubicate nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche;
- l'incentivo "Resto al Sud 2.0." può essere richiesto dalle imprese le cui sedi operative sono ubicate nelle regioni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti destinatari

Risultano soggetti destinatari i giovani *under* 35 che, alternativamente:

- risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 (PNGDL);

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

-
-
- disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

Iniziative economiche finanziabili

Secondo quanto indicato all'art. 6 del decreto in commento, in entrambi i casi, gli incentivi riguardano le iniziative economiche per l'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali.

Tecnicamente, sono ammissibili le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.

Nel dettaglio, le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività:

- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle forme giuridiche:
 - società in nome collettivo;
 - società in accomandita semplice;
 - società a responsabilità limitata;
 - società cooperativa;
- libero-professionali, anche nella forma di società tra professionisti.

Caratteristiche e importi

2

Gli incentivi consistono in un voucher in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività finanziabili.

L'importo per un importo è pari al 100% dell'investimento da realizzare e nel limite massimo di:

- 30.000 euro, per le iniziative previste dall'Autoimpiego Centro-Nord Italia (se le sedi operative sono ubicate nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche);
- 40.000 euro nel caso di "Resto al Sud 2.0" (se le sedi operative sono presenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro, che sale a 50.000 euro per i beneficiari di "Resto al Sud 2.0".

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

In alternativa, è possibile beneficiare di un aiuto – sempre in regime *de minimis* – per programmi di spesa di valore:

- non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% (75% per “Resto al Sud 2.0”) dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili;
- oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% (70% per “Resto al Sud 2.0”) dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili.

Per completezza, si ricorda che ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 60/2024 i maggiori importi previsti per “Resto al Sud 2.0” sono riconosciuti anche per le iniziative economiche con sedi operative ubicate nei territori delle Regioni dell’Italia Centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Spese ammissibili

Nell’ambito dei programmi di investimento sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese, purché strettamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell’iniziativa economica da avviare:

- opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni;
- macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d’uso *software*, la progettazione e sviluppo di *software* applicativi, di piattaforme digitali e di app;
- immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali *web* a scopo promozionale e del *visual* o *digital brand*, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;
- consulenze tecnico-specialistiche finalizzate, in presenza dei requisiti di cui al co. 2 del presente articolo:
 - alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;
 - alla progettazione, sviluppo, realizzazione e *testing* di prototipi, modelli, stampi e matrici;
 - alle certificazioni ambientali e/o energetiche.

Le suddette consulenze tecnico-specialistiche, devono essere prestate da ETS e sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del programma di investimento. Sono comunque escluse dal contributo le spese relative a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione e a consulenze legali, fiscali e tributarie. Infine, si precisa che le spese in parola devono essere effettuate e pagate entro 16 mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 20 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Cumulabilità

I contributi in argomento non sono cumulabili con i crediti di imposta e con nessun'altra agevolazione, nazionale, regionale od europea, fatta eccezione per la garanzia del Fondo di garanzia ex art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662.

Se invece i contributi sono destinati ai disoccupati GOL beneficiari NASpl, tali soggetti possono cumulare i medesimi contributi esclusivamente nel caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire alle iniziative finanziate.

Le iniziative dirette ai beneficiari del "Supporto per la formazione e il lavoro" di cui all'art. 12 del DL 4.5.2023 n. 48, sono compatibili con l'indennità da essi percepita.

Istruzioni operative

Operativamente, il DM 11.7.2025 prevede poi che le domande di agevolazione – debitamente corredate dalla descrizione dell'iniziativa da avviare – dovranno essere:

- compilate esclusivamente *on line*, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa l'identificazione del compilatore tramite SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS);
- firmate digitalmente ai sensi del DLgs. 7.3.2005 n. 82, dal titolare, in caso di attività esercitate in forma individuale, ovvero dal rappresentante legale nel caso di società.

4

Con un decreto di prossima emanazione, il Ministero del Lavoro fornirà ulteriori disposizioni integrative, che riguarderanno:

- la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;
- il termine ultimo per la presentazione delle richieste di erogazione a saldo;
- gli schemi di domanda di accesso alle agevolazioni e di richiesta di erogazione;
- la documentazione da allegare agli schemi di domanda.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

Si considerano inammissibili e non sono esaminabili le domande di agevolazione non leggibili, incomplete o comunque non conformi alle previsioni legge.

Inoltre, non saranno ammesse integrazioni successive alla presentazione della domanda.

Controlli e revoche

Secondo quanto indicato all'art. 32 del DM 11.7.2025, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e in qualunque fase del procedimento amministrativo, Invitalia e il Ministero del Lavoro possono effettuare, anche a campione, verifiche e controlli, sia documentali che presso la sede dell'iniziativa economica destinataria del contributo.

Invitalia può disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso qualora:

- sia verificata l'assenza di uno o più requisiti dei soggetti beneficiari o delle iniziative agevolate, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare;
- l'iniziativa economica:
 - non sostenga le spese entro il termine prescritto dal provvedimento di concessione;
 - trasferisca fuori dei territori di applicazione dei contributi, ovvero alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto degli incentivi, prima che siano decorsi 3 anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
 - cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione l'attività prima che siano trascorsi 3 anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
 - si trovi in una condizione di liquidazione giudiziale, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie prima che siano decorsi 3 anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
 - non consenta i controlli di Invitalia o del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sull'attività agevolata.

5

Infine, si precisa che in caso di revoca;

- totale i soggetti agevolati non hanno diritto a ricevere le quote di contributo non ancora erogate ed è tenuta alla restituzione dei contributi eventualmente già ricevuti;

-
-
- parziale, Invitalia procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti, disponendo il recupero degli eventuali maggiori importi erogati.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.